

# RESOCONTO STENOGRAFICO

588.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	51495
<b>Disegni di legge:</b> (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	51495
<b>Proposta di legge:</b> (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	51495
<b>Proposte di legge (Discussione):</b> S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella	<i>seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis);</i> VIOLANTE ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112). PRESIDENTE . . . . . 51497, 51500, 51503, 51504, 51506, 51507 BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . . . . 51498 CORLEONE FRANCESCO (PR) . . . . . 51506 MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . 51500, 51504 ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 51503, 51504, 51506 RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 51504
	<b>Interrogazioni:</b> (Annunzio) . . . . . 51508

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

	PAG.		PAG.
<b>Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa:</b> (Annunzio della definitività di ordinanze di archiviazione) . . . . .	51496	<b>Nomine ministeriali:</b> (Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) . . . . .	51496
<b>Corte dei conti:</b> (Trasmissione di un documento) . .	51497	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	51508

**La seduta comincia alle 11.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 gennaio 1987.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Olcese è in missione per incarico del suo ufficio.

**Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

«Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università» (4270) (con parere della I, della V, della VI, della XIII e della XIV Commissione);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

«Norme in materia di giardini zoologici» (4305) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della IX, della XII e della XIV Commissione);

*alle Commissioni riunite II (Interni) e IX (Lavori pubblici):*

«Provvedimenti urgenti per Roma, capitale della Repubblica» (4264) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della X Commissione).

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, per la quale la VIII Commissione permanente (Istruzione), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

PISANI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della pro-

fessione di dottore commercialista» (3848).

**Annunzio della definitività di ordinanze di archiviazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di giovedì 11 dicembre 1986 è stata data comunicazione che il presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa aveva deliberato — con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno di quattro quinti dei suoi componenti — l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 395/IX (atti relativi agli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, nella loro qualità di ministri del commercio con l'estero *pro tempore*);

n. 397/IX (atti relativi ad indagini concernenti possibili ipotesi di reati ministeriali con riferimento alla documentazione di cui al procedimento n. 382/IX);

n. 415/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 417/IX (atti relativi all'onorevole Franco Maria Malfatti, al professor Franco Reviglio, all'onorevole Rino Formica, all'onorevole Francesco Forte ed all'onorevole Bruno Visentini, nella loro qualità di ministri delle finanze *pro tempore*);

n. 418/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 420/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 424/IX (atti relativi ad un esposto a firma dell'onorevole Costantino Belluscio):

n. 425/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 426/IX (atti relativi all'onorevole Giovanni Gorla, nella sua qualità di ministro del tesoro *pro tempore*, e all'onorevole Clelio Darida, nella sua qualità di ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*);

nn. 428-431/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Giulio Andreotti, nella sua qualità di ministro degli affari esteri *pro tempore*, e all'onorevole Fermo Mino Martinazzoli, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 434/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*).

Comunico che, entro il termine previsto dall'articolo 18, secondo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state presentate, in ordine ai citati procedimenti, richieste intese ad ottenere che la Commissione presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

**Comunicazione di nomine ministeriali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina dei signori dottore Luigi Acrosso, dottore Francesco Polidoro, professore Giuseppe Ammassari, dottore Umberto La Monica, dottore Mario Sarcinelli, professore Corrado Fiaccavento, dottore Giancarlo Grignaschi, ingegnere Gabriele Cagliari, avvocato Piero Bernardini, professore Mario Baldassarri, professore Luigi Cappugi a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

Tale comunicazione è stata deferita dal Presidente del Senato, d'intesa con il Pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

sidente della Camera, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e ri-conversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

#### Trasmissione dalla Corte dei conti.

**PRESIDENTE.** La Corte dei conti, con lettera in data 31 dicembre 1986, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1987, formulati dalla sezione enti locali nell'adunanza del 20 dicembre 1986 (doc. LXXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Discussione della proposta di legge S. 1720. — Senatori Mancino ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis); e della concorrente proposta di legge Violante ed altri: Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge S. 1720 di iniziativa dei senatori Mancino, Vitalone, Coco, Codazzi, De Giuseppe, Di Lembo, Gallo, Lipari e Pinto Michele: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986); e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Violante, Macis, Mannino Antonino, Fracchia, Fittante e Auleta: Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria.

Avverto che su queste proposte di legge sono state presentate, rispettivamente dai deputati Pazzaglia ed altri e Maceratini ed altri, una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità ed una questione pregiudiziale per motivi di merito, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

ritenuto che l'attribuzione ai giudici del potere di modificare la durata di custodia cautelare per il singolo imputato nelle fasi dibattimentali a seconda di esigenze processuali, peraltro non chiaramente definite, contenuta nella proposta di legge nn. 4080-bis e 4112, contrasta con gli articoli 3 e 13, ultimo comma, della Costituzione;

delibera

di non prendere in esame le proposte di legge nn. 4080-bis e 4112.

«PAZZAGLIA, BERSELLI, MACERATINI, TRANTINO.

«La Camera,

premesso che, in base alla normativa in vigore, i termini di custodia cautelare nell'ordinamento sono già estremamente ampi (sei anni) e che sono inoltre ulteriormente dilatabili per tutta una serie di adempimenti ed evenienze processuali;

premesso che nelle proposte di legge nn. 4080-bis e 4112 sono contenute norme che potrebbero determinare: lo sconvolgimento del principio della *par condicio* fra i cittadini con pregiudizio dei concreti diritti di libertà degli imputati «inattivi» per le forzose interferenze con le posizioni processuali di altri coimputati; la vanificazione del principio della tassatività dei termini di custodia cautelare, dipendendo essa dalla valutazione del giudice in ordine ai tempi dibattimentali, con evidente possibilità di arbitrio; la sostanziale compressione dei termini di «fase», tenuto conto che i giorni di udienza si computano solo ai fini del «tetto massimo», con sacrificio della fase centrale, il dibattimento, costipato dalla clessidra e con evidente pregiudizio di ogni concreta attività difensiva;

l'annullamento in concreto del diritto di difesa, stretto fra l'emergenza delle attese degli imputati ed il reale svolgimento del ministero difensivo; la sottrazione alla verifica dibattimentale delle risultanze processuali, necessitando la lettura degli atti alla conoscenza del giudice prima che alla difesa, con evidente pregiudizio per l'accertamento della verità; l'attacco alla funzione del difensore che, di fronte all'ampliamento dei termini fra sentenza di primo grado e giudizio di appello, non si vede riconoscere un correlativo ampliamento dei termini per la preparazione dei motivi di gravame, così violandosi in concreto il diritto di difesa, essendo nella pratica ricorrente un tempo assai lungo per la stesura delle sentenze poi impugnate e restando invariati i soliti venti giorni per il malcapitato difensore; la sottrazione della verifica sulle pronunce di proroga dei termini di custodia cautelare, essendo le relative ordinanze soggette solo a ricorso per Cassazione, così limitandosi l'esame a difficili o impossibili lesioni di legittimità, essendo escluso il controllo di merito delle menzionate ordinanze;

delibera di non esaminare le predette proposte di legge.

«MACERATINI, TRANTINO, PAZZAGLIA, BERSELLI».

A norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ad un proponente per ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, sarà posta in votazione la questione pregiudiziale sollevata per motivi di costituzionalità e successivamente la questione pregiudiziale sollevata per motivi di merito.

L'onorevole Berselli ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Pazzaglia, di cui è cofirmatario.

FILIPPO BERSELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo

che definire ancora una volta come schizofrenico l'atteggiamento del legislatore, che purtroppo agisce nel contesto della più evidente contraddittorietà ed interviene saltuariamente sotto la spinta emotiva di determinati processi o meglio maxiprocessi. A chiusura di una stagione in cui la civiltà giuridica sembrò lentamente spegnersi, nel 1984, con l'auspicata legge che ridusse finalmente gli scandalosi termini di custodia preventiva, ci sembrò che finalmente si fosse aperta una nuova pagina.

Purtroppo dobbiamo ricrederci, in quanto la crisi del sistema in generale, e della giustizia in particolare, con tutti i ben noti ritardi, le incertezze, le riserve, finisce per essere pagata dai cittadini, siano essi fruitori della cosiddetta giustizia civile, come di quella penale. Comprendiamo che l'uscita dalle carceri di pericolosi criminali possa sembrare un'ipotesi da evitare; ma bisogna evitarla dotando il comparto della giustizia di quegli strumenti, di quelle strutture, di quei mezzi e, vivaddio, di quegli uomini necessari per impedire tale eventualità.

Non possiamo invece accettare provvedimenti-tampone di carattere comunque non definitivo, destinati ad essere reiterati nel tempo, con danno del cittadino, che deve, o meglio dovrebbe, essere considerato innocente fino alla pronuncia definitiva.

L'impossibilità di concludere in tempi accettabili determinati processi non consente di comprimere il primario diritto di libertà, che spetta ad ogni cittadino.

Onorevoli colleghi, la certezza del diritto dove va a finire? Muore, purtroppo, in uno Stato che è davvero al crepuscolo della civiltà giuridica. Pur con tutti i «distinguo» e le perplessità legate ad una scelta, anche allora schizofrenica e contraddittoria, in occasione della legge «Mancino n. 1» votammo a favore, esprimendo in quella sede la nostra più convinta contrarietà alle altre parti stralciate, che formano oggetto del testo ora al nostro esame.

Ci troviamo di fronte non soltanto ad una scelta errata in termini di civiltà giuridica, ma anche ad una scelta palese-

mente in contrasto con il dettato costituzionale, soprattutto con gli articoli 3 e 13. Con il testo che si vorrebbe approvare si lascia alla discrezionalità (non osiamo pensare all'arbitrio) del magistrato di compiere una scelta fra cittadini e cittadini, che invece dovrebbero essere tutti considerati uguali dinanzi alla legge, soprattutto in riferimento a quella libertà personale che l'articolo 13 definisce categoricamente come inviolabile, e che contiene l'affermazione, purtroppo sempre più di principio, secondo cui «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

Nel nostro caso l'attribuzione ai giudici della potestà di modificare la durata della carcerazione preventiva per il singolo imputato, nelle fasi dibattimentali, secondo esigenze processuali per altro non chiaramente definite, contrasta con il combinato disposto degli articoli 3 e 13 della Costituzione ed appare francamente non accettabile.

La pregiudiziale di costituzionalità da noi presentata mira a mettere tutti i colleghi di fronte alla responsabilità di approvare una norma che, se approvata, non solo sarebbe iniqua dal punto di vista etico, ma addirittura in contrasto con la nostra Carta costituzionale.

La pregiudiziale di costituzionalità e quella di merito, affidata al collega Macerati per la relativa illustrazione, non sono certamente dettate da intenti ostruzionistici; ma ispirate, da una parte, al nostro diritto-dovere di parlamentari e, dall'altra, dal punto di vista politico, all'esigenza di verificare, soprattutto in questa sede, le posizioni dei vari gruppi, specialmente di quelli che pretendono di caratterizzare la loro linea politica nel senso della difesa di quei diritti civili che invece, nella realtà, vengono in questo regime quotidianamente calpestati, nell'indifferenza non solo dei partiti politici, ma anche, e soprattutto del Parlamento.

È francamente inaccettabile che per gli imputati di determinati reati si possa far luogo al prolungamento dei termini di custodia cautelare persino su richiesta del pubblico ministero. Secondo l'articolo 13

della Costituzione è la legge che, categoricamente, deve fissare i limiti massimi della custodia cautelare. Non crediamo che questo dettato, peraltro chiarissimo, possa essere aggirato sul presupposto che, comunque, i termini massimi sarebbero garantiti. Escludiamo che qualsiasi cittadino, e quindi ci rivolgiamo a voi parlamentari come cittadini, non possa accettare, soltanto in linea di principio, il fatto che, dopo aver scontato una lunga custodia preventiva in primo o in secondo grado, i termini globali massimi sarebbero comunque rispettati.

È come se venisse utilizzato un *bonus*, per esempio di sei anni, per il giudizio di primo grado o di secondo grado, tanto per il giudizio in Cassazione il termine massimo non potrebbe essere superato. Crediamo che sia veramente scandaloso accettare un principio di questo genere, perché l'articolo 13 della nostra Carta costituzionale, nel fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva, non si riferisce a quelli globalmente previsti in tutte le fasi, dall'istruttoria alla pronuncia definitiva della suprema corte.

Tale norma prevede invece l'esistenza di limiti massimi di custodia preventiva, che sono determinati nel nostro ordinamento giuridico per le singole fasi.

Quindi, come è pensabile accettare, in linea di puro principio, l'ipotesi secondo cui ad un cittadino possa essere tolta la libertà personale, ad esempio in primo grado, per un periodo superiore a quello previsto dalla legge, quando può poi lo stesso venire prosciolto proprio a conclusione del giudizio di primo grado? In sostanza, il cittadino scontrerebbe in anticipo una pena; il che non sarebbe compatibile con il disposto dell'articolo 13 della Carta costituzionale.

Quindi, per i motivi esposti, abbiamo presentato la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità, affinché i gruppi parlamentari presenti in questa Camera possano meditare sull'opportunità o meno di dare corso ad una discussione che noi riteniamo debba venire fin da ora sospesa e bloccata, per impedire che i cittadini paghino ancora una volta — potremmo

dire per l'ennesima volta — l'impossibilità di questa giustizia, così come è regolata in Italia, di fare il proprio dovere (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maceratini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente alle mie abitudini utilizzerò tutto il tempo che il regolamento mi accorda, perchè sono molte le questioni che, a mio avviso, danno fondamento alla nostra pregiudiziale di merito, in un intrecciarsi di aspetti che possono ricondursi ad una valutazione complessiva delle tematiche del processo penale, che da tempo registrano un tormentato *iter* legislativo ed anche un dibattito culturale altrettanto agitato, contraddittorio, complicato da vari e spesso contrastanti risvolti.

Debbo anche dire che le valutazioni di incostituzionalità esposte così lucidamente dal collega Berselli ritornano in controtela, ma in assoluta evidenza, nel momento in cui ci accingiamo a considerare gli aspetti di merito del provvedimento in esame che, argomento per argomento, hanno in sè costantemente sia i riflessi di incostituzionalità sia i riflessi di contraddittorietà rispetto ad un quadro complessivo, nel quale vorremmo fissare, come punti di riferimento non derogabili, l'inviolabilità del diritto di difesa e la tassatività dei termini di custodia cautelare.

La sostanza del problema nasce, come opportunamente diceva il collega Berselli, dal fatto che, sul piano pragmatico della valutazione funzionale delle strutture dello Stato, la macchina giudiziaria non funziona. E, siccome non funziona la macchina giudiziaria, i diritti dei cittadini vengono pretermessi o pesantemente condizionati. Quindi ogni discussione su questi temi ha sullo sfondo — chiarissimo — il peso della responsabilità che incombe su chi ha avuto il potere di governo in Italia in questi anni, perchè di tutto questo non si dovrebbe più parlare se solo questa benedetta macchina giudiziaria fosse stata

messa in condizione di funzionare decentemente.

È questo il punto di fondo, dietro il quale si possono accampare mille scusanti, anche se nessuna sufficiente ad elidere in parte cospicua la responsabilità dei Governi che si sono succeduti e che hanno provocato l'impossibilità di funzionamento della macchina giudiziaria.

Se questo è il dato di fondo, è chiaro che a questo punto è compito o dovere di un legislatore responsabile correre a quei rimedi che non incidano ulteriormente su quella inviolabilità del diritto di difesa e su quella tassatività dei termini di custodia cautelare che costituiscono dei cardini di civiltà sui quali non dovrebbe nemmeno aprirsi una discussione.

Invece, il fatto stesso che dobbiamo discutere di queste cose, inchioda per la storia la responsabilità dei Governi che, in questo interminabile dopoguerra, hanno gestito la macchina giudiziaria italiana.

E adesso, seguendo l'articolato che verrebbe sottoposto al voto della Camera dei deputati qualora le nostre pregiudiziali non avessero fortuna nell'esito numerico della votazione illustrerò quelli che, a nostro avviso, sono i difetti principali, clamorosi, macroscopici del provvedimento. Quest'ultimo ha certamente anche il carattere di schizofrenia così opportunamente richiamato dal collega Berselli. Ma, ormai, la schizofrenia del legislatore è la normalità... Ogni mese il titolare del Ministero di via Arenula corre qui a presentare un provvedimento, senza il quale sembra che in Italia debba saltare tutto. Ma noi abbiamo l'impressione che tutto continui come prima, cioè male, e che questi provvedimenti, proprio per il loro carattere parziale, non risolvano nulla, anzi aggravino la situazione dal punto di vista di quei diritti che, in qualche misura e in qualche sede, qualcuno dovrà pur difendere e tutelare.

Osserviamo allora che già con l'articolo 1 si pone il problema di un appesantimento della situazione dell'imputato e del suo difensore, perchè si introduce un altro meccanismo di sospensione di quei termini di custodia cautelare che già nella

loro misura complessiva di sei anni dovrebbero scandalizzare ogni uomo civile.

È già sancito nelle nostre leggi che in Italia si può stare in carcere, in attesa di giudizio definitivo, attraverso le varie fasi, per sei anni, ed è già scolpito nelle nostre norme che questo termine, così lungo, diventa ulteriormente dilatabile, poiché tutta una serie di evenienze ed adempimenti, non tutti riconducibili — mi pare — alla responsabilità dell'imputato, sono in grado di sospendere il termine in questione, che allora non è più sei anni, ma diventa di sette, di otto, di nove e così via.

Non contenti di una situazione che era già grave e deplorabile, con l'articolo 1 della legge Mancino-Rognoni (la chiamo così perché del vecchio testo di Mancino è rimasto assai poco) si dice che un ulteriore motivo di sospensione dei termini di custodia cautelare è riconducibile al comportamento dei difensori. E non ci si limita al comportamento volontario del difensore, cioè al difensore che abbandona la difesa, che volontariamente non partecipa ad un dibattito, ma si sottolinea che l'evento di cui sopra può anche determinarsi per un fatto incolpevole: la malattia del difensore fa sospendere, cioè, la clessidra della giustizia italiana...

Ho detto in altra occasione, e qui lo ripeto, che adesso il cittadino italiano sottoposto a processo, dovrà avere la cautela di accertarsi della buona salute del proprio difensore. Ove, infatti, quest'ultimo dovesse essere colpito da una qualsiasi malattia, il cittadino in questione dovrebbe attendere che il difensore guarisca o munirsi di un altro difensore, poiché la legge, da questo punto di vista, non lo tutela. Ma non è tutto a proposito dell'articolo 1, perché si aggiunge, poi, che se questo evento riguarda uno dei difensori, il fatto si ripercuote su tutti gli altri. Ed in un'epoca di maxiprocessi, quando, talvolta la necessità, ma molte volte il protagonismo giudiziario di taluni magistrati, organizza quelle sceneggiate con 400, 500, 600 imputati, potete rendervi conto che la malattia di un difensore di uno dei 400, 500, 600 imputati fa sospendere i termini

di custodia cautelare per tutti...! A voi giudicare (non credo di dover spendere molte altre parole) la congruità, direi la razionalità, la ragionevolezza, prima ancora che la giustezza, di una norma di questo genere.

Ma andiamo avanti. Andiamo avanti perché il processo non si esaurisce con il rapporto presenza del difensore — quindi attivazione delle fasi del dibattimento — assenza del difensore. No, il processo è un dispiegarsi di adempimenti che, nel tempo, possono andare incontro a tutta una serie di evidenze, prevedibili o non prevedibili. Ebbene, quasi come una foglia di fico che voglia coprire certe vergogne, con l'articolo 2 ci si preoccupa di dire una cosa della quale (so di essere facile profeta) ci dovremo occupare nuovamente di qui a qualche mese. Si dice, infatti, che certi eventi di carattere sospensivo, ora ricordati, e certi prolungamenti dei termini, dei quali adesso ci occuperemo, legati alla legge o alle richieste dei magistrati che individuano in talune esigenze processuali la necessità di chiedere proroghe della custodia cautelare, lasciano immutato il tetto dei sei anni.

Tuttavia, i giorni di udienza non vengono computati, ai fini dei termini stabiliti per ciascuna fase processuale, che avrebbero dovuto rappresentare una ulteriore e precisa garanzia per il cittadino. Come ha egregiamente ricordato il collega Berselli, intervenendo sul versante della costituzionalità del provvedimento, i termini stabiliti per le varie fasi processuali, che avrebbero dovuto garantire al cittadino la scarcerazione, dopo il loro decorso, ove non fosse intervenuta una pronuncia di condanna, vengono a perdere il necessario carattere di tassatività, fino a sprofondare nell'arbitrio di chi sarà chiamato a giudicare. Questi saprà infatti benissimo che i termini posti per la fase processuale in atto sono dilatabili all'infinito, attraverso la moltiplicazione delle udienze, entro il limite del tetto massimo di sei anni.

In questo modo, il cittadino verrà praticamente consegnato all'arbitrio del collegio giudicante o del giudice monocratico, il quale potrà, talvolta anche per mo-

tivi non commendevoli, protrarre la carcerazione al di là dei limiti connessi alla fase processuale in atto, proprio perché i giorni di udienza «non contano»: e chi deve soggiacere alla carcerazione cautelare dovrà restare tranquillamente in carcere. Si può pensare che ciò risponda al principio della tassatività dei termini di custodia cautelare? Noi crediamo di no, e riteniamo di averlo dimostrato, sul piano costituzionale. Dal punto di vista, poi, della congruità del mezzo al fine che si vuole raggiungere, mi pare che la distanza sia ancora enorme e la inaccettabilità della norma al nostro esame sia del tutto chiara.

Si tratta, del resto, di una norma che avrà una ulteriore conseguenza negativa. Ecco perché dicevo poco fa che sull'argomento dovremo tornare. Sappiamo infatti che i giudici incaricati delle singole fasi processuali, trovandosi di fronte a termini di carcerazione dilatabili, potranno utilizzare l'intero arco dei sei anni previsto come tetto massimo. Avremo così dei giudizi davanti alla Corte di cassazione che si ridurranno a semplici prese in giro, privi di qualsiasi contenuto, nel quadro di un rito spogliato di qualsiasi capacità effettiva di accertamento della verità (che dovrebbe invece costituire lo scopo del processo penale).

Quando, infatti, i termini saranno stati consumati nelle fasi precedenti, restando invariato il tetto dei sei anni, ne conseguirà che i processi in cassazione si svolgeranno in pochissime battute. I giudici faranno capire ai difensori che una loro mancata partecipazione non sarebbe sgradita, e che comunque si dovrà tener conto dell'orologio, perché la scadenza dei termini impone ai giudici stessi una pronta decisione, non potendosi questi ultimi assumere una responsabilità che altri magistrati non si sono assunti nelle fasi precedenti.

Con l'articolo 3 si è cercato di far quadrare un cerchio che effettivamente potevamo evitare di sottoporre alla dignità di questa Assemblea. Si è cioè inventata la formula dell'indicazione degli atti utilizzabili, affermando che l'indicazione degli

atti istruttori utilizzabili ai fini della sentenza di primo grado equivale alla loro effettiva lettura. A parte l'evidente mistificazione contenuta nelle stesse parole della legge (il non leggere gli atti e «indicare» gli atti equivale a leggerli), anche dal punto di vista semantico e lessicale credo sia la prima volta che il legislatore arriva a questa astrattezza che si risolve in una contraddizione logica prima che giuridica.

È chiaro che questa equipollenza tra l'indicazione e la lettura serve a superare la norma che altrimenti non consentirebbe di fondare un certo giudicato su un atto di cui non si sia data lettura, salvo il consenso delle parti. Vi rendete conto che mentre si provvede in questo modo a risolvere il problema della lettura degli atti nei maxiprocessi (questo è il problema sottostante al quale si cerca di porre in malo modo — ritengo — rimedio), non ci si è preoccupati di dare invece correlativamente alla difesa uguali facoltà!

Oggi qualcuno si è strappato le vesti, ha gridato allo scandalo perché i difensori nei maxiprocessi hanno invocato la lettura degli atti e ci hanno ricordato che da che è mondo e mondo gli atti processuali che effettivamente si leggono in un processo sono pochi e tutti gli altri si danno per letti perché il difensore arriva al dibattimento conoscendo il processo.

Questo è vero, ma dovremmo dire più esattamente, questo «era» vero, quando cioè i processi avevano una dimensione umana, quando il difensore poteva giungere al processo non solo conoscendo gli atti (questo era un suo dovere), ma avendo la sicura consapevolezza che il magistrato a lui di fronte gli avrebbe dato ascolto conoscendo l'uno e l'altro il tema della discussione e potendosi approfondire situazione per situazione, nella certezza che nessun tipo di impedimento avrebbe potuto bloccare questo necessario dialogo che ci deve essere tra la difesa e chi poi è chiamato a giudicare.

Ma quando si è nell'oceano delle centinaia di imputati, quando si è di fronte ad un giudice che ha delle schede, perché gli imputati non li conosce ma ha soltanto un

pezzo di carta sul quale sono segnati i riferimenti istruttori che inchiodano o meno quella persona a quel processo, ebbene, di cosa si discute? Come si fa a portare avanti l'opera di difesa, quella che la Costituzione chiama inviolabile? Almeno si fosse pensato di dare alla difesa un diverso e più ampio modo di esplicitare le proprie ragioni agli effetti del gravame.

Non dobbiamo dimenticare che questa norma consentirà ai magistrati di svolgere rapidamente o meno lentamente di quanto accada oggi i processi, dal punto di vista del dibattimento, ma lascia sostanzialmente libero il magistrato di impiegare 6-8 mesi, 1 anno per scrivere una sentenza (tanto ci vuole quando gli imputati sono centinaia), mentre il difensore, di fronte ai 6-8 mesi o 1 anno che ha avuto il giudice per scrivere la sentenza, avrà sempre i suoi soliti venti giorni per scrivere i motivi dell'appello.

Vi rendete conto che nella patologia del processo, alla quale siamo arrivati, la condizione della difesa è assolutamente pregiudicata e messa in condizione di non poter svolgere fino in fondo il suo lavoro? In sostanza il difensore ha venti giorni per redigere i motivi della impugnazione rispetto ad una sentenza elaborata nel corso di mesi o addirittura di anni. Questo è veramente il colmo; e lo si realizza proprio quando, con questa norma, si impedisce ulteriormente alla meccanica processuale di avere tutto intero il suo sfogo.

Mi avvio alla conclusione ricordando altri due aspetti della normativa per cui noi chiediamo che non si passi all'esame del provvedimento, e che si riferiscono all'ordinanza con la quale si può impugnare la proroga disposta dal giudice istruttore, se si tratta di fase istruttoria, o dalla sezione istruttoria se siamo nella fase tra il primo ed il secondo grado di processo. Si dice nel testo che quella ordinanza è ricorribile per Cassazione.

Facciamo a questo proposito due censure (che naturalmente amplieremmo se si dovesse poi arrivare all'esame nel merito della legge, cosa che noi auspichiamo non avvenga).

Trattandosi di un provvedimento ordi-

namentale, ma di merito, non ci sembra corretto sottrarlo ad un riesame di merito, e consegnarlo invece direttamente all'esame di legittimità della Cassazione. Ma diciamo di più: se si ritiene di affidare alla Cassazione il riesame del provvedimento per la sussistenza dei requisiti — quelle vaghe «oggettive necessità processuali» di cui parla la norma — si deve, con espressa previsione normativa, consentire che l'esame dei giudici della suprema Corte possa affondare anche nel merito della motivazione che è all'origine del provvedimento di proroga, perché altrimenti sappiamo che ben difficilmente sul piano della sola ed esclusiva legittimità la suprema Corte potrà valutare l'opportunità del provvedimento di proroga.

Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi, in necessaria sintesi — e quindi, come accade quando si fa una sintesi, con una esposizione facilmente raggiungibile dalla censura di lacunosità — ho elencato i motivi che a nostro avviso consigliano che a questo provvedimento non sia dato ulteriore corso. Non sappiamo quale sarà il giudizio di questa Assemblea, non solo perché pochi hanno avuto la cortesia e insieme la pazienza di ascoltarmi, ma soprattutto perché quando verrà il momento del voto i tanti che, pur disinformati, verranno qui a votare seguiranno con cieca disciplina le indicazioni dei loro gruppi politici. Da questo punto di vista, quindi, non mi faccio soverchie illusioni.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. C'è qualcuno del vostro gruppo che voti in maniera difforme dal modo in cui il voto è stato preannunciato da lei?

ALFREDO PAZZAGLIA. Ma noi siamo tutti convinti, onorevole Rognoni! Non credo che gli altri lo siano.

PRESIDENTE. Io credo che il Parlamento voti sempre convintamente, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA. Si presume!

*Una voce a destra.* Ma non consapevolmente!

PRESIDENTE. Convintamente, e quindi consapevolmente, secondo la consapevolezza che è di ciascuno, ovviamente! Prego, onorevole Maceratini.

GIULIO MACERATINI. Io rispetto, ovviamente, le convinzioni del Presidente. Egli consentirà però a chi sta parlando di restare convinto di quanto andava dicendo, perché si tratta di esperienza che lei, signor Presidente, prima di me ha fatto nel corso di tanti anni. Forse ho una colpa, quella di aver detto, come spesso succede, una verità che non è gradita.

Concludendo, confermo che non siamo assolutamente favorevoli al provvedimento in discussione, poiché giudichiamo, per le ragioni di costituzionalità che il collega Berselli ha illustrato prima di me e per le ragioni di merito che — come dicevo — si intrecciano indissolubilmente con i profili di costituzionalità, che questo provvedimento non risolva i problemi della giustizia penale e del processo penale in Italia, oltre a non fronteggiare — oso dirlo — quelle emergenze processuali che sono state alla base del provvedimento che in questo momento il Governo richiede (*Applausi a destra*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, prendo la parola su questo argomento, sul quale la Camera si è ripetutamente pronunciata, per annunciare il nostro voto favorevole alle questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate dal gruppo del Movimento sociale italiano.

Approfitto di questa occasione anche per fugare le ombre che potrebbero addensarsi sul fatto che due gruppi che si trovano alle estremità dell'arco parlamentare assumano lo stesso atteggiamento su un argomento di tale delicatezza.

Non posso non segnalare che il Movimento sociale italiano, che pure ha appro-

vato l'articolo 1, accettando così il prolungamento dei termini di custodia cautelare per quanto concerne la fase di primo grado, oggi con la presentazione di due pregiudiziali, di costituzionalità e di merito, ha avanzato dubbi pesanti sull'argomento. Questo potrebbe costituire elemento di riflessione anche per il ministro Rognoni ed eventualmente indurlo a mutare atteggiamento sul provvedimento in discussione. Tornerò sull'argomento quando illustrerò la questione sospensiva che ho presentato.

I motivi di riflessione, ministro Rognoni, sono anzitutto politici, anche se poi interverrò rapidamente su quelli attinenti al profilo di costituzionalità.

Non si può non apprezzare l'orientamento, che il ministro Rognoni ha voluto ribadire a Bologna e poi con la presentazione di dieci disegni di legge (sul cui merito interverremo a tempo dovuto), tendente a dare uno scossone alla macchina giudiziaria nei suoi diversi aspetti e settori ispirandosi a principi garantisti e, nel campo penale, al nuovo codice di procedura penale, la cui delega è stata votata dal Senato ed è ritornata all'esame della Camera.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che lei tenesse conto, visto che ha richiamato la legge delega di riforma del codice di procedura penale, la direttiva n. 61. Mi basta farle questa osservazione: lei è intelligente e capirà come quella direttiva giustifichi il provvedimento oggi in discussione.

FRANCO RUSSO. Infatti, signor ministro, vorrei chiederle chiarimenti sulla contraddizione, che noi riscontriamo nella linea di politica della giustizia da lei seguita, di volersi ispirare al nuovo codice di procedura penale, senza però tener conto, appunto, dei vincoli che la direttiva n. 61 pone.

In sostanza, signor ministro, il nuovo codice di procedura penale toglie alla custodia cautelare le caratteristiche di difesa sociale; invece, il prolungamento dei termini che lei chiede, sulla base della ri-

forma del 1984, attribuisce alla custodia cautelare la caratteristica, per l'appunto, di difesa sociale.

Tanto è vero che questa mia affermazione è suffragata dal fatto che lo spirito del nuovo codice di procedura penale dice di sottrarre ad una parte (in questo caso, ad esempio, al pubblico ministero), la possibilità di prolungare la carcerazione cautelare, perché prevede la possibilità di adeguare, di volta in volta, i termini di questa custodia cautelare, in base ad esigenze processuali: è lo spirito della direttiva n. 61! Se il principio dell'esigenza processuale venisse accolto dal ministro Rognoni, non ci troveremmo davanti a questo disegno di legge, ministro!

Faccio l'esempio del nuovo articolo 5: il ricorso non sarebbe più solo per Cassazione ma, evidentemente, la valutazione se prolungare o meno, per esigenze processuali, la carcerazione preventiva, sarebbe rimessa ad un giudice terzo. Invece, abbiamo che una parte processuale viene privilegiata (appunto il pubblico ministero); quindi, lo spirito della citata direttiva, impone cioè la custodia cautelare in funzione dell'esigenza processuale, viene meno, mentre emerge che cosa? La preminenza di una parte, la pubblica accusa in questo caso, a danno dell'imputato ed anzi, signor ministro, di certe categorie di imputati! Ecco la seconda obiezione, ed entro nelle questioni costituzionali.

Ministro, se quello che lei prevede fosse un meccanismo di natura garantista, che portasse al centro dell'attenzione le esigenze processuali e non il tenere in galera la gente, quel meccanismo dovrebbe essere esteso, senza alcuna discriminazione. Oggi, ad usufruire svantaggiosamente della proroga dei termini di custodia cautelare sono alcune categorie di imputati. Per questo motivo non possiamo accettare leggi penali fatte per alcune categorie di imputati; soprattutto non possiamo accettare che in grazia dell'iniziativa di una parte processuale si possano sfondare anche i tetti della custodia cautelare.

Immediatamente, anche se informalmente, le farò avere, ministro, la proposta che abbiamo presentato per una riforma globale dei termini di custodia cautelare, che fa delle esigenze processuali il centro motore della ridefinizione dei termini della stessa custodia cautelare. Se a questa non strappiamo la funzione di anticipazione della pena, non riusciremo mai a realizzare una vera e propria riforma. Nel 1984 ci astenemmo dal votare il provvedimento sui nuovi termini della carcerazione preventiva perché, nella loro lunghezza, notavamo il segno di questa caratteristica di anticipazione di pena, per quanto attiene alla custodia cautelare.

Per questi motivi, si fa di coloro che sono accusati di reati associativi i destinatari di queste norme? Perché si viola l'articolo 27 della Costituzione che sancisce la responsabilità personale? Perché si viola il principio della presunzione di innocenza, ministro? Perché del titolo del reato si fa l'unico punto di riferimento per i più lunghi termini di custodia cautelare? Perché la custodia cautelare non è vincolata, come dispone il nuovo codice di procedura penale, al processo, ma è vincolata astrattamente ad esigenze di difesa sociale? Noi chiediamo (quando verrà il momento addurrò ulteriori motivazioni), ministro, non di non porre mano ai termini di custodia cautelare ed al relativo meccanismo, ma semplicemente di non passare oggi a discutere di questo provvedimento; per i motivi che sono stati esposti anche dai colleghi del Movimento sociale; motivi che ho voluto rapidamente richiamare. Soprattutto, le chiediamo di voler trasferire questo suo progetto o queste sue preoccupazioni, queste sue esigenze, queste sue istanze in un disegno di legge che faccia tutt'uno con il pacchetto che lei ha presentato. Ma su questo, ripeto, mi soffermerò quando sarò chiamato ad esporre i motivi per i quali il gruppo di democrazia proletaria ha presentato una questione sospensiva della discussione in questo momento all'ordine del giorno della Camera.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, questo dibattito ne riprende un altro significativo del novembre scorso, nel corso del quale molte parti politiche si espressero con nettezza, approfonditamente, su un tema che riguarda il diritto, la legge, la libertà dei cittadini, la Costituzione.

Il gruppo radicale presentò in quella occasione, il 5 novembre, questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito ed oggi dice ancora, di fronte alla presentazione da parte di altri gruppi di questioni pregiudiziali di merito e di costituzionalità, di non poter non essere d'accordo, avendo già, nella precedente tornata di discussione, sottoposto all'esame della Camera analoghe questioni.

Diciamo, però, che dobbiamo riflettere su come si tenga in poco conto una volontà espressa dal Parlamento. Il 5 novembre dello scorso anno gran parte dei gruppi parlamentari si espressero contro la proposta di legge, allora in esame, per cui si arrivò allo stralcio degli articoli 2 e 3 del suo testo e questo fu considerato da gruppi della maggioranza, come quello liberale e quello socialista, un successo dell'opposizione a questa legge, fino a ritenere chiuso il capitolo. Noi, oggi, ci ritroviamo invece di fronte non solo alla riproposizione di quegli articoli, ma anche di fronte a novità ulteriori; abbiamo oggi questa proposta Mancino-Vitalone, che, in realtà, è una proposta Mancino-Vitalone-Violante-Macis, perché in essa sono inseriti articoli concernenti la lettura degli atti nel processo. Ciò in base al principio di rispondere all'emergenza, alla necessità della speditezza processuale, con riferimento ad una esigenza riferita *ad hoc* ad un maxiprocesso, quello di Palermo, o, se vogliamo, ai maxiprocessi in genere.

Invece di porsi il problema del fallimento del maxiprocesso, si tenta di introdurre qualche norma speciale, per la quale si possa sostenere che la non lettura degli atti equivale alla loro lettura. E noi

diciamo che la Costituzione è violata sicuramente negli articoli 3 e 13...

**VIRGINIO ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Lei sa, onorevole Corleone, che la lettura degli atti nel processo di Palermo si sta svolgendo nell'assenza assoluta delle parti e della difesa?

**FRANCESCO CORLEONE.** Questo non mi pare sia testimoniabile in tutte le occasioni; ma certamente ciò dimostra una cosa e cioè che il maxiprocesso vuole costringere le parti, ad esempio gli avvocati, ad assistere ad un solo processo. Certo è che con quei maxiprocessi, con la necessità di essere presenti tutti i giorni in aula, si elimina qualsiasi possibilità per gli avvocati di svolgere la loro professione. Essi in pratica dovrebbero dedicarsi ad un solo processo per un anno, per due anni, per tutto il tempo necessario richiesto. Questo rappresenta uno stravolgimento della professione di avvocato.

Non è un caso di poco conto che vi sia stato un sussulto da parte di questa categoria nella rivendicazione del proprio ruolo, della dignità della difesa, e che sabato e domenica a Roma vi sarà una riunione, organizzata dalle camere penali d'Italia, di tutti gli avvocati penalisti per porre determinate questioni. A tale proposito ritengo che la Camera abbia assunto una grave responsabilità nel non aver promosso incontri con i rappresentanti degli avvocati per esaminare assieme tali questioni.

Per quanto riguarda il merito della pregiudiziale di costituzionalità, ribadiamo che si viola l'uguaglianza tra i cittadini e soprattutto quella norma della Costituzione che prevede che i termini della carcerazione preventiva siano stabiliti per legge. In realtà con l'articolo 1, con il quale si sospendono i termini in assenza del difensore dal dibattimento — comunque entreremo nel merito della questione allorquando esamineremo i singoli punti —, non esiste più un termine stabilito per legge, in quanto esso diventa variabile. Con l'articolo 5, cioè con l'allungamento di un terzo dell'istruttoria, fino

alla metà del tempo trascorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, si sfonda il «tetto» massimo. Se a questo aggiungiamo la previsione, oggi nuova rispetto alla originaria proposta di legge Mancino, cioè quella dell'articolo 2 secondo cui i termini di custodia cautelare valgono solo nella determinazione del «tetto» dei sei anni e non nelle singole fasi, in realtà allunghiamo la carcerazione preventiva dei cittadini, proprio in quei maxiprocessi che non durano uno o due giorni, bensì anni.

Ancora non c'è stato detto, magari presentando una casistica di tutti i processi di questo tipo fino ad oggi celebrati, a quanto corrisponderebbe questo congelamento dei termini. Queste cose le abbiamo chieste in Commissione; ma non c'è stata fornita alcuna risposta. Ebbene, diciamo che questi sono motivi sufficienti per affermare che la pregiudiziale di costituzionalità è fondata perché articoli fondamentali vengono toccati, come la retroattività della norma, prevedendosene l'applicazione a processi in corso.

In un momento in cui con i referendum si pone la questione giustizia all'ordine del giorno dell'agenda politica, altri dovrebbero essere i provvedimenti all'esame del Parlamento, e non di questo tipo che non risponde alle richieste di giustizia, alle esigenze processuali, alle necessità dello Stato di diritto, ma è conforme ad una logica che è ancora purtroppo quella dell'emergenza e delle leggi speciali.

Concordiamo appieno con le questioni che sono state poste, ma le affronteremo in sede di discussione sulle linee generali e al momento dell'esame degli articoli di questo progetto di legge. Ora ci limitiamo a dire che è stata una scelta sbagliata quella di riproporre quegli articoli che erano stati stralciati in conseguenza dell'ampiezza delle opposizioni assunte in questa Camera da parte dei gruppi radicale, di democrazia proletaria, del Movimento sociale italiano e della sinistra indipendente. Ma si erano anche opposti i socialisti e i liberali. Lo stralcio era stato interpretato come un fatto di attenzione

del Governo verso il Parlamento. Così era stato recepito, mentre oggi, a distanza di due mesi, siamo di fronte non solo alla riproposizione di quegli articoli stralciati, ma abbiamo anche il congelamento dei termini e la non lettura degli atti.

Questo non solo è un errore grave, ma pone problemi alle forze politiche della stessa maggioranza che, nella precedente occasione avevano creduto di aver fatto prevalere le loro ragioni in una vittoria comune del diritto. Tale questione esamineremo nel dibattito che si svolgerà. Per ora diciamo che le ragioni della Costituzione richiedono che si sospenda l'esame di questa proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, a questo punto nessun altro chiede di parlare sulla discussione che si svolge in base al quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, mentre è giunta una richiesta di votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali da parte dell'onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Per altro, come i colleghi sanno, oggi non erano previste votazioni qualificate; sappiamo anche che è convocata per domani mattina la Conferenza dei presidenti di gruppo per cercare un'intesa sia per quanto riguarda il calendario, sia per quanto riguarda il programma dei lavori dell'Assemblea. A questo punto, sempre procedendo sulla base del primo comma dell'articolo 26, proporrei di rinviare il dibattito alla seduta di domani, alle 16, con il seguente ordine del giorno: assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa; seguito della discussione delle proposte di legge nn. 4080-bis e 4112; deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, su alcuni disegni di legge di conversione; seguito della discussione della proposta di modificazione del regolamento di cui al doc. II n. 22.

Se non vi sono obiezioni all'ordine del giorno annunciato, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 21 gennaio 1987, alle 16:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri — Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis).

VIOLANTE ed altri: — Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112).

— *Relatore: Reggiani.*  
(Relazione orale).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la

notificazione di atti a mezzo posta al contribuente (4293).

— *Relatore: Alibrandi.*

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4294).

— *Relatore: Vincenzi.*

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione (4304).

— *Relatore: Vincenzi.*

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (4315).

— *Relatore: Sterpa.*

4. — *Seguito della discussione della proposta di modificazione del regolamento:*

Proposta di modificazione dell'articolo 5 (doc. II, n. 22).

— *Relatore: Bassanini.*

**La seduta termina alle 12,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 14,10.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che a Pomezia regna il caos in piazza San Benedetto (meglio conosciuta come piazza del Mercato) e ciò a causa della presenza di banchi di vendita e di mezzi di trasporto merci che hanno contribuito notevolmente alla distruzione degli alberi ivi esistenti ed impediscono il normale passaggio dei pedoni e l'accesso alle palazzine antistanti —:

quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere — anche in via sostitutiva — per conservare il poco di verde residuo ed evitare ai pedoni inutili e sconcertanti evoluzioni lungo il marciapiede della piazza, affinché l'intera zona sia riportata a condizioni di normale vivibilità.

(4-19477)

MACERATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, stando alle notizie di stampa, risultano già disponibili i fondi per la realizzazione delle terme di Fogliano (LT) e non si comprende quali ostacoli si frappongano al varo di questo progetto —:

quali iniziative il Governo — anche in via sostitutiva — intenda assumere perché questa importante opera per lo sviluppo del litorale di Latina possa essere rapidamente realizzata.

(4-19478)

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nel comune di Frascati la situazione dell'edilizia scolastica è larga-

mente deficitaria, così come insufficiente è la dotazione di personale ausiliario addetto alle strutture scolastiche di quella città —:

quali iniziative — anche in via sostitutiva — il Governo intende assumere per avviare a soluzione l'importante problema della efficienza delle strutture scolastiche di Frascati.

(4-19479)

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che si sono levate proteste a catena sia da parte di genitori e di docenti per la mancanza, totale o parziale, di riscaldamento in numerose scuole di Civitavecchia e che addirittura una di esse e precisamente la scuola media Calisse in via Regina Elena risulta riscaldata ancora con antiquate stufe la cui pericolosità è a tutti nota —:

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché non si verifichino più questi disservizi e si abbia a Civitavecchia una adeguata efficienza degli impianti, con regolare proseguimento dell'anno scolastico.

(4-19480)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

la leggendaria palude che si estende tra Cerveteri e la tenuta Pallavicini risulta ora più nota per la sporcizia ed il totale abbandono che non per la rinomata bellezza e per il suo valore ecologico e ciò nonostante che l'assessorato regionale all'agricoltura del Lazio avesse proclamato l'area patrimonio naturalistico;

essa è ora piena di antiigienici rifiuti ed è spesso teatro di esibizioni di uno sparuto gruppo di fuoristradisti, con scarsa compatibilità fra l'attività di costoro e l'*habitat* dei superstiti animali d'acqua —:

le iniziative che il Governo intende assumere perché non vada definitiva-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

mente perduto quello che da molti viene considerato un prezioso ambiente di salvaguardia naturalistica tanto più che i fondi per evitare questo scempio già risultano stanziati dagli enti competenti.

(4-19481)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che si fa sempre più urgente la necessità di intervenire radicalmente per il restauro del castello di Santa Severa e che dagli esperti è stata espressa grande preoccupazione per le crepe recentemente apertesì nelle mura del vecchio edificio —:

quali iniziative il Governo, di intesa con la regione Lazio, intenda assumere per la tutela e la salvaguardia del suddetto castello, che, risalente all'anno 1000, costituisce una importantissima testimonianza dell'arte architettonica dell'Alto Medioevo.

(4-19482)

CIFARELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono state finora completate le opere di restauro del castello Normanno-Svevo di Monopoli, in provincia di Bari. Con interrogazione presentata il 14 maggio 1985 ne furono chieste le ragioni, essendo stati interrotti i lavori di consolidamento murario e di riattamento già da alcuni anni iniziati. A tale interrogazione non è stata finora data una risposta mentre l'insigne monumento, tuttora abbandonato, è in sempre peggiore degrado.

(4-19483)

CIFARELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per la salvaguardia e il restauro del seicentesco palazzo Chiurlia in piazza del Gesù, nel centro storico della città di Bari. Reiteratamente l'interrogante ha posto al Ministero competente il quesito di cui innanzi, con allarmata preoccupazione per l'abbandono e il rischio

di crollo del palazzo in questione. Eppure trattasi di un edificio molto significativo, sottoposto a vincolo, e da considerare elemento architettonico importante di quella piazza, caratterizzata anche dalla imponente facciata barocca della chiesa dei Gesuiti. Il silenzio dell'autorità competente e l'inerzia dell'amministrazione comunale costituiscono una triste testimonianza della peggiore insensibilità di fronte all'abbandono e al degrado, crescenti in quel centro storico.

(4-19484)

CIFARELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per fare progredire e completare il restauro del castello Normanno-Svevo di Sannicandro, in provincia di Bari.

Con documento del 14 maggio 1985 l'interrogante chiese le ragioni dei lamentati ritardi, che sono di anni, e lamentò l'incuria e l'abbandono che si manifestano financo con la persistenza delle macerie belliche nel centro storico di una così importante e civile cittadina della provincia di Bari.

Essendo mancata finora una risposta a detta interrogazione, si insiste pressantemente affinché le ragioni di quella situazione vengano chiarite e soprattutto ad essa sia posto fine.

(4-19485)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come mai sia stato escluso dalla recente assegnazione di fondi statali, per la costruzione di sedi per scuole secondarie superiori, il comune di Rutigliano (Bari), che da anni chiede la realizzazione di un istituto tecnico commerciale *in loco*. L'interrogante fa presente che, oltre alla richiesta, motivata e reiterata, ed alle recenti proteste dell'amministrazione comunale di Rutigliano, sono da considerare, a sostegno di detta richiesta, le seguenti motivazioni: la mancanza di un istituto del genere nell'ambito del distretto scolastico; la posizione centrale del comune di Ruti-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

gliano, nell'ambito del distretto stesso; l'eccessivo affollamento dell'istituto tecnico commerciale di Castellana; la mancanza di qualsivoglia scuola superiore nel comune di Rutigliano; l'eccessivo numero di studenti viaggiatori sulla linea ferroviaria Rutigliano-Conversano-Castellana; la vocazione commerciale del comune di Rutigliano. (4-19486)

**BARBATO.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso

i dati forniti dalle associazioni professionali interne alla Rai-Tv, con i quali si denuncia l'esistenza di un numero di collaboratori esterni all'azienda quasi doppio del numero dei dipendenti, con una spesa annua di 400 miliardi che potrebbero in gran parte essere risparmiati con una gestione più oculata e meno clientelare;

la cattiva utilizzazione produttiva del personale interno all'azienda, che configura una gestione fallimentare delle risorse umane ed economiche dell'azienda pubblica;

i risultati in termini di qualità dei programmi e di ascolti, con l'ormai frequente « sorpasso » da parte di reti private che, oltre a non disporre né della diretta né del canone, hanno un numero di dipendenti e collaboratori enormemente inferiore e realizzano ciononostante un profitto dalla loro attività —:

se non sia opportuno il ritiro della richiesta di aumento del canone radiotelevisivo, cioè di una nuova taxa assolutamente ingiustificata in considerazione degli sprechi e dei risultati. (4-19487)

**BELLUSCIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso

che è da qualche giorno in possesso del presidente del consiglio, del ministro di grazia e giustizia, dell'alto commissario per il coordinamento della lotta con-

tro la delinquenza mafiosa, nonché del prefetto di Reggio Calabria, una puntuale, clamorosa ed inequivoca documentazione circa gli intrecci esistenti tra politica e mafia in alcuni contesti della provincia di Reggio Calabria;

che vengono indicati nomi e circostanze che destano vivissima preoccupazione perché sono tali da lumeggiare la capacità di ambienti mafiosi di penetrare, sotto mentite spoglie, nelle strutture pubbliche —:

quali provvedimenti di competenza si intendano immediatamente adottare, tra cui, in alcuni casi, pure evidenziati dalla documentazione, lo scioglimento di consigli comunali, analogamente a quanto è stato fatto a suo tempo a Limbadi.

(4-19488)

**SPATARO E MANNINO ANTONINO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

a) la società di navigazione « Tirrenia » pare abbia deciso di sospendere il collegamento marittimo fra Tunisi e Palermo determinando diffuse e motivate proteste fra gli utenti delle due sponde e fra gli operatori economici, turistici e di altri settori che utilizzano questa linea per l'interscambio fra la Sicilia e il nord-Africa;

b) detta sospensione contrasta con gli indirizzi di politica estera e di cooperazione del Governo centrale e con gli intendimenti degli organi istituzionali della Sicilia che puntano ad un rilancio della cooperazione economica e degli scambi fra l'isola, la Tunisia e il resto dei paesi nord-africani —:

1) se corrispondono al vero le notizie riguardanti la decisione assunta dalla « Tirrenia » di sospendere il collegamento marittimo fra Palermo e Tunisi e, in caso affermativo, se il ministro non pensa d'intervenire presso i dirigenti della società per bloccare o annullare una tale decisione ed anzi riproporre la necessità di

un rilancio dei programmi per un più efficace e moderno collegamento fra la Sicilia e la Tunisia ed altri importanti scali italiani e del nord-Africa. (4-19489)

SPATARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

a) oramai da 20 anni si aspetta la costruzione del nuovo ospedale di Agrigento e che nonostante l'insufficienza e la grave precarietà di quello esistente le autorità preposte non hanno saputo dare corso alle diverse ipotesi, via via, prospettate;

b) nell'opinione pubblica della città e del comprensorio s'è diffuso un giustificato senso di sfiducia e di esasperazione per l'insipienza dimostrata dagli organi di Governo nazionali e regionali in tutti questi anni;

c) la realizzazione del nuovo ospedale rappresenta una rivendicazione sacrosanta e ribadita da tutte le popolazioni interessate, dalle forze politiche e sociali, dagli operatori sanitari e parasanitari per alleviare il cronico stato di disagio e di forte preoccupazione per la inammissibile carenza ed insufficienza dell'attuale struttura ospedaliera;

d) da oltre 5 anni è in corso l'*iter* per lo svolgimento della gara di appalto per la costruzione del nuovo ospedale sulla base di vari finanziamenti statali e regionali —:

quali sono stati i motivi che non hanno consentito alla Cassa per il Mezzogiorno di espletare compiutamente le procedure per l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Agrigento e in particolare che cosa impedisce di perfezionare l'*iter* di aggiudicazione dell'appalto-concorso sulla base delle conclusioni a cui è giunta la Commissione giudicatrice in data 24 novembre 1986. L'interrogante auspica una risposta puntuale ed urgente considerato che alla fine del prossimo mese di marzo dovrebbero scadere i termini di validità del finanziamento di 30 miliardi stanziati dal CIPE, col fondo FIO, a copertura della spesa prevista. L'urgenza appare motivata dal rischio di perdere questo finanziamento qualora il CIPE non dovesse prorogarlo per la quarta volta consecutiva e stornarlo per altri scopi. Nel caso questa preoccupazione si avverasse ne verrebbe seriamente compromessa la possibilità di realizzare il tanto atteso e necessario nuovo ospedale di Agrigento. (4-19490)

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE**

CASALINUOVO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso

che nei giorni 11 e 12 gennaio si è abbattuto sulla Calabria un uragano di eccezionale violenza, con bufere di neve, piogge torrenziali e venti impetuosi, che si è aggiunto al maltempo che già aveva imperversato nei giorni precedenti;

che una violentissima mareggiata, contemporaneamente, ha duramente colpito tutta la costa tirrenica, da Tortora a Scilla;

che i danni alle colture, alle infrastrutture viarie, sia nazionali che provin-

ciali, alla linea ferroviaria tirrenica, agli insediamenti turistici, alle piccole aziende, ai centri abitati, invasi dalle acque, sono enormi;

che la Giunta della regione Calabria, oltre ad approvare provvedimenti di sua competenza, ha già chiesto al Governo di voler dichiarare la Calabria colpita da « calamità naturale », a norma delle vigenti disposizioni —:

se il Governo non ritenga giusto riconoscere, per la Calabria, lo stato di calamità naturale, a norma di legge, e quali provvedimenti intende adottare per il più sollecito ripristino delle opere pubbliche distrutte o danneggiate e perché possa essere superata la gravissima situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le popolazioni calabresi interessate, ancora una volta gravemente colpite dalla calamità naturale. (3-03212)

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1987

---

abete grafica s.p.a  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma